

Ordinanza sulle tasse amministrative
(del 3 aprile 2000)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamati gli articoli 116 cpv. 1, 192 LOC e 28 cpv. 1 RALOC;

o r d i n a :

Art. 1¹		Cancelleria
- autenticazione di una firma	Fr. 15.--	
- estratto o copia di un atto, processi verbali, risoluzioni, lettere, legittimazione o vidimazione di un atto:		
- per la prima pagina	Fr. 15.--	
- per ogni pagina successiva	Fr. 5.--	
- dichiarazione di pagamento delle imposte	Fr. 15.--	
- per ogni altro certificato, dichiarazione, atto o informazione scritta non prevista dalla presente ordinanza o da altre disposizioni in vigore, tenuto conto delle prestazioni fornite	da Fr. 15.-- a Fr. 100.--	
Art. 2²		Uff. controllo abitanti
- certificato di domicilio o vita	Fr. 15.--	
- autorizzazione di soggiorno e rinnovo	Fr. 15.--	
- rilascio generalità e indirizzo	Fr. 10.--	
- ogni altra dichiarazione rilasciata dall'Uff. controllo abitanti	Fr. 15.--	
Art. 2a³		Ufficio tecnico
- rilascio del permesso di abitabilità/agibilità (compreso un sopralluogo)	Fr. 100.--	
- per ogni sopralluogo successivo in caso di mancato adempimento delle norme	Fr. 50.--	
Art. 2b⁴		Noleggio tavoli e panche
- tavolo	Fr. 6.--	
- panca	Fr. 3.--	
- trasporto (consegna e/o ritiro)	Fr. 80.--	
Art. 3	¹ Di regola il pagamento delle tasse deve essere effettuato anticipatamente, sia al momento della richiesta, sia mediante l'invio di francobolli dell'importo corrispondente.	Pagamento
	² Possono essere riscosse con invio contro rimborso o con fattura separata.	
Art. 4	Il pagamento delle tasse è attestato con la vidimazione sull'atto rilasciato o mediante ricevuta.	Attestazione

¹ Art. modificato con OM del 12 novembre 2014; in vigore dal 1° gennaio 2015

² Art. modificato con OM del 9 dicembre 2019; in vigore dal 3 febbraio 2020. Precedente modifica: 12.11.2014

³ Art. nuovo introdotto con OM del 12 novembre 2014; in vigore dal 1° gennaio 2015

⁴ Art. nuovo introdotto con OM del 12 novembre 2014; in vigore dal 1° gennaio 2015

Esenzioni

Art. 5 Sono esenti dal pagamento di tasse gli atti o attestazioni richiesti da Autorità o Servizi pubblici per ragioni d'ufficio.

**Entrata in vigore
abrogazioni**

Art. 6 La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione e abroga l'ordinanza concernente il prelievo delle tasse di cancelleria del 13 agosto 1990.⁵

**Pubblicazione e
rimedi di diritto**

Art. 7 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC.

²Contro la stessa è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

⁵ in vigore dal 21 aprile 2000